PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496444
F +39 0461 496422
@..serv.appalti@provincia.tn.it
@..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento Verbale n. 128| 2017 - 04|04|2017

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3.**

QUINTA SEDUTA DI GARA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette giorno trentuno del mese di marzo (31.03.2017) ad ore nove e minuti sette (09.07) a Trento, presso la SALA ASTE – sala terra, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in P.zza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, si è riunita la commissione giudicatrice nominata dalla Giunta provinciale in data 14 ottobre 2016 con deliberazione n. 1797 e così composta:

PRESIDENTE:

- ing. Gianfranco Cesarini Sforza, Dirigente generale dell'Agenzia per la depurazione;

COMPONENTI ESPERTI:

- ing. Andrea Petrolli, Funzionario tecnico del Servizio Opere ambientali;
- ing. Tamara Tunklova, Funzionario tecnico del Servizio Gestione impianti;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- ing. Gianfranco Cesarini Sforza-

- ing. Andrea Petrolli -

- ing. Tamara Tunklova -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Daniele Passigli -

I TESTIMONI

- dott.ssa Roberta Giacomozzi -

- dott.ssa Elena Mazzurana -

ATTIVITA' DI VERBALIZZAZIONE:

- dott. Daniele Passigli, Funzionario esperto amm.vo e org.vo dell'Agenzia Provinciale per le Opere pubbliche.

Assistono la dott.ssa Roberta Giacomozzi e la dott.ssa Elena Mazzurana funzionari amministrativi del Servizio appalti – Ufficio gare che intervengono a supporto della commissione giudicatrice ed in qualità di testimoni.

Si prende atto che i commissari hanno confermato la dichiarazione, acquisita agli atti con prot. n. 5926, n. 592696, n. 592704, n. 592720 dd. 09/11/2016, di cui all'art. 13 co. 1 del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 della Provincia di Trento, in merito all'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, di alcun impedimento ad assumere il ruolo di componente della commissione giudicatrice ed a svolgere le operazioni di gara ai sensi dell'art. 30 comma 7 del regolamento provinciale approvato con DPP 11/05/2015 n. 9-84/Leg.

Sono presenti in sala i rappresentanti degli operatori economici offerenti indicati nell'elenco compilato e allegato al presente verbale (allegato A), le cui deleghe necessarie per l'identificazione personale sono dimesse agli atti del protocollo provinciale, ancorché non materialmente allegate al presente verbale.

La commissione giudicatrice sopra individuata:

a) assume la presidenza della quinta seduta di gara pubblica, la dichiara aperta e dà atto che il verbale n. 104/2017 dd. 21/03/2017, relativo alla quarta seduta, si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni in esso assunte;

b) fa presente in particolare che, nel corso della quarta seduta di gara come emerge dal verbale n. 104/2017 sopra citato, la Commissione giudicatrice ha comunicato la necessità di compiere – in seduta riservata – approfondimenti ai fine di verificare la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'impresa

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- ing. Gianfranco Cesarini Sforza-

- ing. Andrea Petrolli -

- ing. Tamara Tunklova -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Daniele Passigli -

I TESTIMONI

- dott.ssa Roberta Giacomozzi -

- dott.ssa Elena Mazzurana -

D'Appolonia Spa e dall'impresa T&D Ingegneri Associati in ordine all'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione delle offerte tecniche;

c) dà atto di essersi riunita in seduta riservata in data 21 marzo 2017 e di aver compito le necessarie verifiche come emerge dal relativo verbale allegato al presente sotto la lettera B);

d) procede alla lettura del verbale di seduta riservata sopra richiamato;

e) dà atto che in data 29 marzo 2017 è pervenuta da parte del concorrente Ati Techplan Srl - IC Ingegneri Consulenti nota di contestazione (acquista al prot. provinciale n. 180798 dd. 29/03/2017) in merito all'operato della commissione giudicatrice in fase di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche;

f) dispone di compiere, in seduta riservata, le opportune verifiche ed i necessari approfondimenti in ordine alle contestazioni formulate dal concorrente Ati Techplan Srl - IC Ingegneri Consulenti, all'esito dei quali verrà convocata una nuova seduta di gara per gli adempimenti conseguenti;

g) interviene il signor Mattioli Piero, in qualità di titolare dell'Impresa QSA Srl Engineering Consulting Training, il quale riferisce di aver inoltrato alla pec del Servizio appalti in data 30 marzo 2017 una nota di osservazioni/contestazioni in merito all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche. La commissione giudicatrice comunica che anche tali osservazioni/contestazioni saranno oggetto di opportune verifiche ed approfondimenti;

h) dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti quaranta (09.40).

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara, scritto con mezzo informatico su n. tre (3) pagine e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità.

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione giudicatrice e dai due testimoni.

ALLEGATI:

Allegato A): Elenco presenti

Allegato B): verbale seduta riservata dd. 21 marzo 2017

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- ing. Gianfranco Cesarini Sforza-

- ing. Andrea Petrolli -

- ing. Tamara Tunklova -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Daniele Passigli -

I TESTIMONI

- dott.ssa Roberta Giacomozzi -

- dott.ssa Elena Mazzurana -

ALLEGATO A)

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA S.S. 12: 1° LOTTO.

ELENCO PRESENTI – 5^ SEDUTA DI DATA 31 MARZO 2017

IMPRESA	NOMINATIVO	QUALIFICA	FIRMA	ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
AIA	KURDOGLU	SOCIO		C.I AR2428539
TeD	RAIA	SOCIO		UIR7970105 (P)
[illegible]	MARCON	TITOLARE		AR2438273
TECHPLAN	NICOLA DETASSIS	SOCIO		AV4732945
IC	EDO LOB	SOCIO		3950794AA
TECHPLAN	FRANCO DETASSIS	SOCIO		ACA5664 5AA8

ALL. B)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3, versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto
VERBALE SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo (21/03/2017) ad ore 9.30 la commissione aggiudicatrice formata da:

Gianfranco ing. Cesarini Sforza	Dirigente generale dell'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	Presidente
Andrea ing. Petrolli	Funzionario tecnico del Servizio Opere ambientali	membro commissione
Tamara ing. Tunklova	Funzionario tecnico del S. Gestione Impianti	membro commissione
Daniele dott.Passigli	Funzionario esperto APOP	Segretario commissione

prosegue, in seduta riservata, presso apposita saletta al primo piano in via Dogana, n. 8, l'attività esaminando le note pervenute da APAC con note protocolli PAT/RFS171-23/02/2017-0105385 (in relazione ad osservazioni di d'Appolonia spa) e PAT/RFS171-02/03/2017-0119095 (in relazione a osservazioni di T&D Ingegneri associati).
Il primo gruppo di censure all'operato della commissione riguardano la mancata attribuzione di punteggi da parte della commissione tecnica.
I concorrenti che hanno presentato le suddette osservazioni rilevano che non sono state considerate alcune attività ricomprese in classi e categorie aventi un grado di complessità (indicato, in relazione alle pertinenti categorie d'opera, nella tavola Z-1 allegata al DM 17/06/2016) maggiore rispetto alle categorie indicate nel modello "A" dell'offerta tecnica le quali avrebbero dovuto essere, pertanto, considerate e valutate dalla commissione tecnica.
Essi invocano, al riguardo, l'articolo 8 del citato Decreto Ministeriale, che stabilisce che "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
In generale, si rileva che queste censure non appaiono pertinenti in quanto il criterio dell'assorbimento (ovvero della "sostituzione") di un'attività classificata con grado di complessità maggiore in altra di complessità minore, invocato dai concorrenti, vale unicamente ai fini della dimostrazione dei requisiti *minimi* di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Infatti, alla lettera "C" del punto 2.2 del bando (requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) si precisano i requisiti minimi in questione con riferimento (punto 2) all'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni ..., di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del regolamento nonché con riferimento (punto 3) ai due "servizi di punta".
Sicuramente l'invocato articolo 8 del citato Decreto e le posizioni espresse dall'ANAC (già AVCP) consentono di considerare requisiti "maggiori" (purché pertinenti per tipologia di opera) esperienze di grado di complessità maggiore rispetto a quelli richiesti dal bando, tuttavia questo vale unicamente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, ma non ai fini della valutazione ed attribuzione di punteggi da parte della commissione tecniche, che ha altra funzione:
a) ai fini della dimostrazione dei *requisiti*, infatti, la logica è quella di privilegiare la massima partecipazione alla gara al fine di evitare che si possano determinare distorsioni nella concorrenza:

le linee-guida 1/2016 (approvate con DELIBERA ANAC n. 973 del 14 settembre 2016) stabiliscono, in quest'ottica, al punto V.1 che "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare";
b) ai fini della valutazione, invece, la funzione è quella di valutare la *pertinenza* dell'esperienza professionale acquisita (*non*, dunque, la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) rispetto alla specifica attività che s'intende appaltare.
Per i primi, cioè per i *requisiti* di *capacità* vanno, pertanto, applicate le previsioni della citata lettera "C" del punto 2.2 del bando di gara mentre per la seconda, cioè per la valutazione, si prendono in considerazione unicamente le esperienze professionali maturate nell'ambito delle categorie indicate nel "MODELLO OFFERTA TECNICA - allegato A professionalità" che considera rilevanti, in quanto ritenute significative, i servizi presentati con riferimento alle opere rientranti nelle tipologie Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc, IVc, VIa (ovvero le corrispondenti tipologie del DM 17 giugno 2016).
Parimenti, al punto 2.2 dell'elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" allegato al bando di gara si è stabilito che "si intende come "intervento affine" un intervento per il quale si è ricoperto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza (ovvero di direttore operativo o assistente per la sicurezza) in fase esecutiva riguardante lavorazioni che fanno riferimento ad una o più delle seguenti categorie (secondo la vecchia denominazione della L.143/49): Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc o IVc, VIa, VIII, IXb (secondo la L. 143/49) ovvero E2, S3, IB6 o IB7, IA2, IA3 o IA4, D5, V2, S4 (secondo il nuovo D.M. 143/13).
Le risposte alle osservazioni fornite dall'amministrazione in sede di gara citate dai concorrenti non sono, dunque, pertinenti in quanto si riferiscono unicamente ai *requisiti* di cui al punto 2.2 del bando di gara e tali risposte, dunque, non possono essere estese anche ai *criteri* di cui al punto 2.2 dei "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE" allegati al bando stesso.
La differenza tra i *requisiti* e i *parametri* era stata, del resto, già puntualmente spiegata nella risposta a quesiti 1 e 2 nella nota protocollo PAT/RFS171-22/08/2016-0438838, che si riporta in estratto:

> **Risposta ai quesiti n. 1 e 2:**
> Si precisa innanzitutto che i criteri contemplati nel bando di gara sono relativi ai requisiti di partecipazione e sono volti alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria mentre quelli riportati nell'allegato A) sono attinenti ai criteri tecnici al fini della valutazione delle capacità operative del soggetto candidato a ricoprire il ruolo di CSE. I primi derivano direttamente dal quadro economico dell'intervento, sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da porre a base d'asta ed è richiesta la dimostrazione della capacità-economico finanziaria; i secondi, riportati nei vari allegati, sono invece dei parametri scelti per la valutazione delle competenze tecniche maturate dal Candidato.
> Chiarito quanto sopra, si conferma definitivamente che l'elenco delle categorie dei lavori presente nel bando ai fini della partecipazione è *diverso* da quello indicato nei parametri dei valutazione dell'adeguatezza del ruolo ricoperto, perchè hanno finalità del tutto diverse. Infatti, per lo scopo di valutare l'adeguatezza tecnica del CSE, si è ritenuto di concentrare l'attenzione sui servizi svolti di coordinamento della sicurezza relativi solo ad *alcune delle categorie* di lavori che si è ritenuto essere maggiormente qualificanti per le caratteristiche dell'intervento e le problematiche esecutive ad esso connesse: costruzione di edifici di dimensione industriale (Ig), parti strutturali in cemento armato di una certa complessità (Ig), impianti di depurazione (IIc), impiantistica elettrica (IIIc o IVc) e termoidraulica (IIIb), viabilità (VIa).
> Al fine di agevolare la partecipazione dei concorrenti e la loro conseguente valutazione tecnica, si è infine inteso inoltre indicare alcune categorie di lavorazioni che possono essere ritenute simili a quelle richieste, sia in termini di competenze che di sostanziale difficoltà esecutiva: in tal senso si spiega il motivo per il quale nei testi del bando e delle tabelle sono riportati la categoria IIIc (IA3 o IA4 con la nuova denominazione) ovvero la possibilità di indicare prestazione appartenenti alla categoria IVc, ritenuta sostanzialmente equiparabile ai fini delle lavorazioni in questione. In maniera del tutto analoga si è inteso ritenere equipollente la dimostrazione di servizi prestati per la categoria IIc con le nuove categorie IB6 o IB7, perché sono relative allo stesso argomento (*impianti industriali - di depurazione*) con classi di difficoltà leggermente diverse ai sensi del D.M. 143/13.

Si ritiene, pertanto, che la commissione abbia correttamente applicato quanto sopra e, in particolare, si sia attenuta anche alla risposta a quesito n. 5 della nota protocollo PAT/RFS171-11/08/2016-

0426785 che ha, in modo pertinente, precisato che ai fini dell'Offerta tecnica (quindi ai fini della *valutazione*) erano rilevanti unicamente le sette categorie richieste nell'allegato "A", senza possibilità di estensioni a servizi riferiti a opere con grado di complessità maggiore:

Risposta:
Si confermano le 7 categorie richieste nell'allegato A dell'Offerta tecnica (Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc, IVc, VIa) per le finalità del quale si è inteso richiedere solamente le più significative rispetto invece all'elenco completo contenuto nel bando.

La commissione tecnica, dovendo applicare il bando e i relativi allegati – che sono stati correttamente spiegati nelle risposte di cui sopra, non poteva dunque disattenderli e non poteva neppure introdurre elementi di valutazione difformi da quanto previsto, identificandoli – come richiesto dai due concorrenti – con i requisiti di qualificazione che avrebbe peraltro comportato una inammissibile commistione tra requisiti soggettivi e elementi di valutazione.

o * o * o

Nel dettaglio, con riferimento alle osservazioni della società concorrente D'Appolonia spa:
a) questa osserva: "*la classe "e cat. VI-b" indicata in offerta dal Raggruppamento deve essere accettata e adeguatamente valutata in sostituzione della VI-a, come da risposta al Quesito n. 5 della Nota di Chiarimento Prot. n. S171/2015/404213 del 29/07/2016, pubblicata in fase di gara e allegata alla presente*"; questa censura, come specificato sopra, non è pertinente in quanto la risposta al quesito n. 5 della Nota di Chiarimento Prot. n. S171/2015/404213 del 29/07/2016 è stata formulata in relazione alla pagina 12 del bando di gara, punto 2.2 C) Requisiti minimi … comma 2 e 3, cioè con riferimento ai *requisiti* e non ai *criteri di valutazione*;
b) essa osserva: "*la classe "e cat. I-d" indicata in offerta dal Raggruppamento deve essere accettata e adeguatamente valutata in sostituzione della I-c, come da risposta al Quesito n. 1 della Nota di Chiarimento Prot. n. S171/2015/429195 del 12/08/2016, pubblicata in fase di gara e allegata alla presente*"; questa censura, come specificato sopra, non è pertinente in quanto nella risposta al quesito n. 1 della Nota di Chiarimento Prot. n. S171/2015/429195 del 12/08/2016 s'è rilevato che i lavori eseguiti nella categoria Id possano sostituire i lavori della categoria Ic ma unicamente "per la dimostrazione del raggiungimento del requisito" e non ai fini della valutazione;
c) essa osserva: "*la classe "e cat. I-e" indicata in offerta dal Raggruppamento deve essere accettata e adeguatamente valutata in sostituzione della I-c, in quanto relativa alla categoria "Edilizia" e caratterizzata da complessità superiore alla I-c e alla I-d (quest'ultima accettata come descritto nel punto precedente)*"; pur non rinvenendosi risposte specifiche, si rileva che anche questa censura non è pertinente in quanto chiaramente riferibile alla dimostrazione del raggiungimento del *requisito* e non ai fini della *valutazione* dell'offerta tecnica;
d) essa osserva: "la classe "e cat. I-g/IX-c" indicata in offerta dal Raggruppamento deve essere accettata e adeguatamente valutata , in quanto la I-g è inclusa tra le classi e categorie elencate nell'Allegato A dell'offerta tecnica di gara": si rileva che tale tipologia, nella tabella predisposta nell'allegato "A", la categoria IX-c non era contemplata e, pertanto, non può essere valutata;
e) nelle pagine successive vengono presentate delle tabelle che rappresentano i dati che D'Appolonia riterrebbe corretti in quanto comprendenti anche le attività da considerarsi "equivalenti" rispetto a quelle indicate nelle categorie oggetto di valutazione; considerato che le censure, come sopra specificato, non sono accoglibili in quanto non pertinenti anche i ricalcoli proposti dall'impresa sia sulle singole schede che sui prospetti finali contenenti il punteggio assegnato alle offerte tecniche in gara sono, parimenti, inammissibili in quanto non coerenti con le previsioni del bando di gara e relativi allegati.
Peraltro la commissione rileva che, in assenza dell'evidenziazione da parte di d'Appolonia di altre censure, i giudizi espressi vadano riconfermati non essendo stata rilevata la presenza di errori materiali o altre imprecisioni nei calcoli già precedentemente effettuati.

o * o * o

Per quanto attiene a T&D Ingegneri associati, le osservazioni contenute da pagina 1 a 4 della nota pervenuta da tale offerente si riferiscono ad una problematica identica a quella già vista per le precedenti osservazioni. Infatti, la T&D Ingegneri associati rileva quanto contenuto nelle Linee Guida n. 1 di ANAC e chiede che vengano valutati incarichi che la commissione tecnica non ha precedentemente preso in considerazione in quanto non rientranti nell'elencazione delle tipologie previste nella tabella "A" del fac-simile di offerta tecnica.
Nel merito l'offerente osserva:

A tale proposito si ricorda quanto contenuto nelle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" - Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 - Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016.

Al paragrafo V. Classi, categorie e tariffe professionali, al p.to 1:
"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."
Si allega copia dell'estratto della tabella Allegato A desunta dai verbali di gara con apportate le nostre correzioni in rosso.

Si chiede pertanto che vengano riesaminati in sede di valutazione dell'anomalia, i contenuti della citata tabella ricalcolando i punteggi assegnati.

Come detto con riferimento alle censure precedentemente esaminate, si rileva che la richiesta di considerare maggiori prestazioni rispetto a quelle valutate dalla commissione tecnica non è pertinente in quanto le citate linee guida di ANAC non si riferiscono ai criteri di valutazione, bensì ai *requisiti* minimi richiesti per la partecipazione alla gara.
Pertanto, si rileva che la censura è inammissibile e si confermano le valutazioni precedentemente effettuate, che non risultano inficiati di errori materiali o altro.

La seconda censura solleva perplessità sull'appiattimento dell'attribuzione di punteggi nel verbale n. 6, un'incongruenza nelle motivazioni e una richiesta di riesame del punteggio in sede di esame della congruità dell'offerta di Techplan:

PUNTO 1.2.1

A proposito di tale elemento si nota dall'analisi delle tabelle di attribuzione dei punteggi di cui al verbale 6, che c'è un appiattimento nell'attribuzione con coeff. 0.7 minimo e 0.8 massimo, quando la scala è di min. 0 e massimo 1. Si nota che la motivazione espressa per Techplan non è al livello della nostra che recita: "*l'organizzazione del gruppo a*

disposizione del CSE consente al coordinatore di mantenere il controllo completo di tutte le attività; i ruoli sono chiaramente definiti, così come le responsabilità; le procedure descritte sono chiare e complete e consentono un completo e corretto svolgimento dell'attività del CSE." e nemmeno di quelle di alcuni altri concorrenti, anzi viene evidenziata la carenza nell'organizzazione, ma viene comunque assegnato un coefficiente di 0.7, motivandolo con il grande numero di riunioni di coordinamento, che sono già state oggetto di valutazione e premiate al p.to 1.2.6.

Facendo riferimento a quanto ora descritto, ed a quanto in seguito esposto in merito alla frequenza di tali riunioni e alla mancanza della loro sostenibilità e congruità con i costi previsti in progetto, si chiede che vengano riesaminati, in sede di valutazione dell'anomalia, i contenuti dell'offerta tecnica e riattribuito il punteggio del punto 1.2.1.

Per quanto attiene il presunto "appiattimento" dei giudizi, questo non sembra un rilievo in termini di legittimità della valutazione e, al riguardo, la commissione si limita a evidenziare, al fine di ribadire i giudizi espressi, che le offerte presentate non si differenziavano tra loro in modo sostanziale ma vi erano, al più, solo alcune limitate differenze tali da giustificare la presenza di punteggi poco variati tra loro.

Con una terza censura l'offerente rileva che il concorrente avrebbe artificiosamente alterato i risultati di gara indicando in offerta tecnica la presenza di 3 Direttori Operativi anziché 2 Direttori e 1 Ispettore di cantiere. La commissione rileva che i criteri applicati non prevedevano nulla al riguardo e che ogni offerente era libero di formulare l'offerta in base alla propria organizzazione.

La quarta ed ultima censura (stima dei costi della sicurezza) indicati da pagina 7 a 10 attengono a profili che attengono unicamente alla congruità dell'offerta.

Poiché la commissione giudicatrice è stata investita, in questa sede, unicamente della determinazione del punteggio da attribuire alle offerte e non dell'esame della loro congruità, essa si dichiara incompetente a prenderla in esame.

Ritenuto concluso l'esame delle osservazioni pervenute il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la seduta ad ore 10.50.

Gianfranco ing. Cesarini Sforza	Presidente	
Andrea ing. Petrolli	membro commissione	
Tamara ing. Tunklova	membro commissione	Tamara Tunklova
Daniele dott. Passigli	segretario verbalizzante	